



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 14 maggio 2004, n. 268 (prot. n. 22320)

Regolamento d'Ateneo per i Musei

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e successive modifiche ed in particolare l'art. 28;
- VISTO il nuovo testo di "Regolamento di Ateneo per i Musei" proposto dal Commissario del Museo di Storia Naturale;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella seduta del 21 aprile 2004;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2004, ed il testo del "Regolamento di Ateneo per i Musei", come approvato da tale organo;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2004;
- VISTO il testo del "Regolamento di Ateneo per i Musei", come approvato da tali organi;

EMANA

il seguente **Regolamento d'Ateneo per i Musei**:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il Presente regolamento, in attuazione dell'articolo 28 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei Musei dell'Ateneo, con compiti di acquisizione conservazione ed esposizione al pubblico delle collezioni, di didattica e di ricerca scientifica.
2. I musei di Ateneo sono Istituti della cultura ai sensi del art. 101 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Articolo 2

Costituzione

1. Il Senato Accademico, allorquando rilevi l'opportunità di valorizzare patrimoni di alto pregio e notevole consistenza, delibera, anche su proposta di una o più Facoltà o Dipartimenti, la costituzione dei Musei.
2. La proposta di costituzione contiene l'indicazione delle specifiche finalità, del personale afferente e delle modalità di pubblica fruizione del patrimonio anche per fini di didattica e di ricerca, nonché la descrizione del patrimonio museale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Articolo 3 *Autonomia*

1. Il Museo è una struttura dell'Ateneo dotata di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile secondo le previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze provvede ad assegnare al Museo le risorse finanziarie, i locali e il personale tecnico-amministrativo.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE

Articolo 4 *Organi*

1. Sono organi del Museo: il Presidente, il Consiglio Scientifico e, ove siano previste e lo richiedano le dimensioni e le caratteristiche dell'attività museale, il Comitato Tecnico Consultivo e il Direttore.

Articolo 5 *Il Presidente*

1. Il Presidente del Museo è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra professori e ricercatori dell'Ateneo fiorentino di adeguata competenza.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
3. Il Presidente:
 - a. rappresenta il Museo;
 - b. presiede il Consiglio Scientifico e ove esistente il Comitato Tecnico Consultivo;
 - c. svolge funzioni generali di coordinamento, e di promozione delle attività del Museo;
 - d. sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Museo;
 - e. sottopone all'attenzione del Consiglio Scientifico la relazione annuale consuntiva e programmatica dell'attività del Museo;
 - f. presenta al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione la relazione annuale di cui sopra.

Articolo 6 *Il Consiglio Scientifico*

1. Il Consiglio Scientifico del Museo è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

2. Il Consiglio è composto oltre che dal Presidente e dal Direttore, ove previsto, da un numero di membri compreso tra quattro e dieci, di cui almeno la metà appartenenti a professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze e almeno uno appartenente al personale tecnico-amministrativo afferente al Museo.
3. I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
4. Al Consiglio spettano compiti di indirizzo generale. Il Consiglio, in particolare:
 - a. delibera il programma pluriennale ed annuale di attività del Museo;
 - b. approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;
 - c. detta i criteri generali sull'utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature a disposizione del Museo;
 - d. approva il Regolamento interno e le sue modifiche;
 - e. esprime il parere sulla relazione annuale di cui all'art. 5 comma 3, lettera e;
 - f. esprime pareri sui programmi di ricerca che ricercatori esterni intendono svolgere presso il Museo;
 - g. stabilisce i criteri generali per la stipula di convenzioni con i Dipartimenti e le Facoltà dell'Ateneo e con altri enti per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica;
 - h. ove il Museo si articoli in sezioni, ripartisce i fondi tra le medesime, sentito il Comitato Tecnico Consultivo;
 - i. esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dallo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento interno.

Articolo 7 ***Il Direttore***

1. Il Direttore dirige e coordina la struttura del Museo ed è responsabile della gestione tecnica e amministrativa ai sensi della normativa vigente.
2. In particolare, il Direttore:
 - a. dirige il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Museo;
 - b. è responsabile della gestione del Museo ai sensi del regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
 - c. dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Scientifico;
 - d. predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Museo;
 - e. è consegnatario dei beni del Museo.
3. L'incarico di Direttore è conferito a personale in servizio o esterno all'Università in possesso di idonee e comprovate competenze tecnico-amministrative; la durata dell'incarico non può essere superiore a cinque anni e può essere rinnovato anche più volte.
4. I regolamenti dei singoli Musei disciplinano le modalità per il reclutamento, la nomina e la durata dell'incarico.



5. Qualora non sia prevista la figura del Direttore, le funzioni sono svolte dal Presidente.

Articolo 8

Organizzazione del Museo in Sezioni

1. In relazione alla complessità del Museo, il Consiglio scientifico, può prevedere e disciplinare, con Regolamento interno, la costituzione di strutture organizzative e gestionali denominate Sezioni, stabilendo i criteri di appartenenza ad esse del personale tecnico amministrativo.
2. Ogni Sezione ha un responsabile scelto sulla base di una procedura di selezione interna svolta, sulla base delle vigenti disposizioni, fra il personale della stessa sezione, da una commissione presieduta dal Direttore.

Articolo 9

Il Comitato Tecnico Consultivo

1. Il Comitato Tecnico Consultivo, ove previsto, è costituito da:
 - a. il Presidente, che lo presiede;
 - b. il Direttore, ove previsto;
 - c. i responsabili delle sezioni in cui si articola il Museo;
 - d. un rappresentante, per ogni sezione, del personale tecnico amministrativo eletto al proprio interno.
2. I membri del Comitato Tecnico Consultivo, di cui al precedente comma, lettere c) e d), durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3. Sono compiti del Comitato Tecnico Consultivo:
 - a. formulare proposte al Consiglio Scientifico in ordine a programmi di attività del Museo e in ordine alla ripartizione delle risorse nonché alle necessità di attrezzature, di personale e di spazi delle varie Sezioni;
 - b. esprimere parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Articolo 10

Regolamento interno

1. Il Museo adotta e se del caso modifica un regolamento interno, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.
2. Il regolamento interno stabilisce e specifica:
 - a. le modalità di funzionamento del Museo in modo da garantirne la pubblica fruizione;
 - b. le modalità di partecipazione alle attività del Museo di Enti e di persone esterne;
 - c. la costituzione di eventuali Sezioni, stabilendo i criteri di appartenenza ad esse del personale tecnico amministrativo;
 - d. le altre materie ritenute rilevanti dagli Organi del Museo nell'ambito delle competenze del Museo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento emanato con decreto rettorale 14 luglio 1998 n. 496 (Regolamento di Ateneo per i Musei) ed altre norme incompatibili.

Firenze, **14 maggio 2004**

p. IL RETTORE
Prof. Calogero Surrenti
Prorettore Vicario

Nota: Di tutto l'iter procedurale l'Amministrazione ha dato informativa alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, in particolare con le note del 4 maggio e del 13 maggio 2004